



Legge federale sulle vie ciclabili

725.41

(Legge sulle ciclovie)

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 75a capoverso 3 e 88 della Costituzione federale¹,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...²,
decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente legge:

- a. stabilisce i principi che Cantoni e Comuni devono rispettare nella pianificazione, realizzazione e mantenimento delle reti ciclabili;
- b. disciplina il sostegno della Confederazione a Cantoni e Comuni nella pianificazione, realizzazione e mantenimento delle reti ciclabili e nell'informazione del pubblico su queste reti;
- c. disciplina i compiti della Confederazione in tema di reti ciclabili.

Art. 2 Reti ciclabili

Le reti ciclabili sono vie di comunicazione per ciclisti coerenti e continue dotate delle opportune infrastrutture.

RS

¹ RS 101

² FF 2020 ...

2021-...

«%ASFF_YYYY_ID»

Art. 3 Reti ciclabili per la mobilità quotidiana

¹ Le reti ciclabili per la mobilità quotidiana sono generalmente situate all'interno di o tra diversi centri abitati.

² Esse comprendono strade, strade con corsie ciclabili, strade ciclabili, ciclopiste, vie, parcheggi per biciclette e infrastrutture simili.

³ Esse allacciano e collegano in particolare aree residenziali, luoghi di lavoro, scuole, fermate dei trasporti pubblici, strutture pubbliche, negozi nonché reti ciclabili e strutture per il tempo libero.

Art. 4 Reti ciclabili per il tempo libero

¹ Le reti ciclabili per il tempo libero, destinate prevalentemente a fini ricreativi, sono generalmente situate all'esterno dei centri abitati.

² Esse comprendono strade, ciclopiste, vie, itinerari segnalati per escursioni in bicicletta e mountain bike e infrastrutture simili.

³ Esse allacciano e collegano in particolare zone ricreative, bellezze paesaggistiche, attrazioni turistiche, fermate dei trasporti pubblici nonché strutture per il tempo libero e turistiche.

Sezione 2: Pianificazione, realizzazione e mantenimento**Art. 5** Obbligo di pianificazione e accessibilità dei piani

¹ I Cantoni provvedono affinché:

- a. le reti ciclabili esistenti o previste per la mobilità quotidiana e il tempo libero siano rappresentate in appositi piani;
- b. tali piani siano periodicamente rivisti e, se necessario, adeguati.

² I piani sono vincolanti per le autorità. I Cantoni ne determinano i restanti effetti giuridici e ne disciplinano la procedura di stesura e modifica. Se delegano la pianificazione delle reti ciclabili comunali ai propri Comuni, provvedono all'adempimento dei compiti di cui al capoverso 1.

³ Le persone e le organizzazioni interessate devono essere coinvolte nella pianificazione.

⁴ I piani sono pubblici. Devono essere accessibili in forma elettronica.

Art. 6 Principi di pianificazione

Le autorità competenti per la pianificazione delle reti ciclabili provvedono affinché:

- a. le vie ciclabili siano coerenti e continue e colleghino in particolare tutti i luoghi di cui agli articoli 3 capoverso 3 e 4 capoverso 3;
- b. le reti presentino una densità adeguata e le vie ciclabili un tracciato diretto;

- c. sia garantita la sicurezza delle vie ciclabili e, dove possibile e opportuno, il traffico ciclistico sia separato da quello motorizzato e pedonale;
- d. le vie ciclabili abbiano caratteristiche omogenee;
- e. le reti siano piacevoli e, se destinate al tempo libero, abbiano un'elevata qualità ricreativa per i ciclisti.

Art. 7 Coordinamento

¹ Le autorità competenti per le vie ciclabili armonizzano reciprocamente le proprie reti.

² Coordinano la pianificazione con i compiti d'incidenza territoriale di altre autorità.

Art. 8 Realizzazione e mantenimento

Le autorità competenti per le vie ciclabili provvedono:

- a. alla realizzazione, al mantenimento e alla segnalazione delle vie ciclabili;
- b. a consentirne la percorribilità libera e sicura in bicicletta;
- c. affinché ne sia garantito per legge l'uso pubblico.

Art. 9 Sostituzione

¹ Se si deve procedere alla soppressione, parziale o totale, di vie ciclabili stabilite nei piani, le autorità competenti provvedono a un'adeguata sostituzione con percorsi esistenti o nuovi, tenendo conto delle condizioni locali.

² Le vie ciclabili vengono sostituite in particolare se:

- a. non sono più liberamente percorribili;
- b. sono interrotte;
- c. non sono più percorribili in sicurezza, in particolare se per lunghi tratti sono interessate da traffico motorizzato intenso o ad alta velocità;
- d. fanno parte di reti ciclabili per il tempo libero e la loro attrattività è notevolmente ridotta.

³ I Cantoni possono prevedere deroghe all'obbligo di sostituzione.

⁴ Essi disciplinano la procedura di soppressione delle vie ciclabili e determinano chi sono i soggetti obbligati alla sostituzione.

Art. 10 Collaborazione con organizzazioni private specializzate

¹ I Cantoni possono ricorrere a organizzazioni private specializzate per la pianificazione, la realizzazione e il mantenimento delle reti ciclabili nonché per le attività informative.

² Essi possono delegare a dette organizzazioni compiti in questi ambiti.

Art. 11 Considerazione delle vie ciclabili e di altri interessi

¹ Le autorità cantonali e comunali tengono conto delle vie ciclabili nell'adempimento dei loro compiti.

² Le autorità competenti per le vie ciclabili tengono conto degli interessi della pianificazione trasportistica e urbanistica, dell'agricoltura, della silvicoltura, della protezione della natura e del paesaggio nonché di altre attività d'incidenza territoriale.

Art. 12 Messa a disposizione di geodati di base

¹ I Cantoni mettono a disposizione della Confederazione i geodati di base aggiornati relativi alle proprie reti ciclabili.

² Il servizio federale competente per le vie ciclabili può emanare prescrizioni sui requisiti qualitativi e tecnici di tali dati.

Sezione 3: Compiti della Confederazione**Art. 13** Considerazione delle vie ciclabili

¹ Nell'adempimento dei loro compiti, i servizi federali tengono conto delle reti ciclabili definite nei piani di cui all'articolo 5:

- a. progettando e realizzando le proprie opere e installazioni di elevata qualità;
- b. vincolando il rilascio di concessioni e autorizzazioni a condizioni e oneri, oppure negandolo;
- c. vincolando la concessione di sovvenzioni a condizioni, oppure negandola;
- d. provvedendo a un'adeguata sostituzione qualora le reti ciclabili o parti di esse debbano essere soppresse.

² Le spese dovute alla necessità di tenere conto delle reti ciclabili o di sostituire parti di esse sono addebitate al credito d'opera in questione oppure sovvenzionate nella medesima percentuale delle altre spese relative a tale opera.

Art. 14 Consulenza a Cantoni, Comuni e terzi

La Confederazione può assistere Cantoni e Comuni nonché terzi nelle attività di pianificazione, realizzazione, mantenimento e sostituzione di vie ciclabili fornendo consulenza tecnica e strumenti specifici.

Art. 15 Informazione del pubblico

¹ La Confederazione informa il pubblico in merito a:

- a. importanza delle reti ciclabili per il trasporto di persone e merci;
- b. elementi conoscitivi relativi a pianificazione, realizzazione e mantenimento di reti ciclabili.

² Essa può assistere Cantoni e terzi nell'informare il pubblico in merito alle tematiche di cui al capoverso 1.

³ Essa pubblica geodati di base armonizzati sulla qualità e fruibilità delle reti ciclabili.

⁴ L'Ufficio federale di topografia rappresenta le reti ciclabili nei modelli del paesaggio e nelle carte nazionali mediante i geodati di base della misurazione nazionale topografica e cartografica.

Art. 16 Collaborazione con organizzazioni private specializzate

¹ La Confederazione può ricorrere a organizzazioni private specializzate attive nel settore della mobilità ciclistica a livello nazionale per i seguenti compiti:

- a. consulenza a Cantoni, Comuni e terzi;
- b. fornitura di strumenti specifici a Cantoni, Comuni e terzi;
- c. informazione del pubblico.

² Essa può concedere aiuti finanziari alle organizzazioni private specializzate per le attività di cui al capoverso 1. A tale scopo stipula con loro contratti di diritto pubblico.

³ Hanno diritto a contributi le organizzazioni che:

- a. operano nel settore della mobilità ciclistica a livello nazionale; e
- b. da statuto perseguono da almeno tre anni scopi ideali in tema di mobilità ciclistica; eventuali attività economiche devono servire a raggiungere tali scopi.

Sezione 4: Organizzazione e protezione giuridica

Art. 17 Servizi tecnici

¹ I Cantoni designano i propri servizi competenti per le vie ciclabili e ne stabiliscono i compiti. Definiscono i Comuni tenuti a designare un proprio servizio.

² Il servizio tecnico della Confederazione è l'Ufficio federale delle strade.

Art. 18 Legittimazione a ricorrere

¹ Contro le decisioni delle autorità cantonali o federali relative alle vie ciclabili nonché contro i piani d'utilizzazione ai sensi dell'articolo 14 della legge del 22 giugno 1979³ sulla pianificazione del territorio che riguardano le vie ciclabili hanno facoltà di ricorso anche:

- a. i Comuni, se è interessato il loro territorio;

³ RS 700

- b. le organizzazioni specializzate che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 16 capoverso 3.
- ² Contro le decisioni delle autorità federali nell'ambito delle vie ciclabili hanno facoltà di ricorso anche i Cantoni.
- ³ Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni designa le organizzazioni specializzate aventi diritto al ricorso.
- ⁴ Qualora la procedura comporti un diritto di ricorso ai sensi del capoverso 1, l'autorità comunica la propria decisione ai Comuni e alle organizzazioni specializzate tramite notifica scritta o pubblicazione nell'organo ufficiale cantonale o nel Foglio federale.
- ⁵ I Comuni e le organizzazioni che non hanno interposto ricorso possono intervenire nell'ulteriore fase procedurale soltanto se la decisione è modificata a favore di un'altra parte penalizzandoli.
- ⁶ Se il diritto cantonale o federale prevede lo svolgimento di una procedura d'opposizione prima dell'emanazione della decisione, anche la domanda deve essere pubblicata secondo quanto disposto nel capoverso 4. In tal caso Comuni e organizzazioni hanno facoltà di ricorso soltanto se hanno partecipato alla procedura in qualità di parti.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 19 Termini per la stesura e l'attuazione dei piani

¹ I Cantoni provvedono affinché:

- a. i piani di cui all'articolo 5 capoverso 1 siano stesi entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge;
- b. i piani siano attuati entro 20 anni dall'entrata in vigore della presente legge.

² Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni può, in via eccezionale, prorogare questi termini per singole regioni. Il Consiglio federale ne stabilisce le condizioni.

Art. 20 Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

Art. 21 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Allegato
(art. 20)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 4 ottobre 1985⁴ sui percorsi pedonali ed i sentieri

Ingresso

visti gli articoli 75a capoverso 3 e 88 della Costituzione federale⁵,

Art. 1 Oggetto

La presente legge:

- a. stabilisce i principi che Cantoni e Comuni devono rispettare nella pianificazione, sistemazione e preservazione delle reti di percorsi pedonali e sentieri;
- b. disciplina il sostegno della Confederazione a Cantoni e Comuni nella pianificazione, sistemazione e preservazione delle reti di percorsi pedonali e sentieri e nell'informazione del pubblico su queste reti;
- c. disciplina i compiti della Confederazione in tema di reti di percorsi pedonali e sentieri.

Art. 2 cpv. 2

² Queste reti comprendono percorsi pedonali, zone pedonali, zone d'incontro e infrastrutture simili, tra loro opportunamente collegati. Marciapiedi e strisce pedonali possono servire da raccordo.

Art. 9a Messa a disposizione di geodati di base

¹ I Cantoni mettono a disposizione della Confederazione i geodati di base aggiornati relativi alle proprie reti di percorsi pedonali e sentieri.

² Il servizio federale competente per i percorsi pedonali e i sentieri può emanare prescrizioni sui requisiti qualitativi e tecnici di questi dati.

Art. 11a Informazione del pubblico

¹ La Confederazione informa il pubblico in merito a:

⁴ RS 704

⁵ RS 101

- a. importanza delle reti di percorsi pedonali e sentieri per il trasporto di persone nonché per il tempo libero e il turismo;
- b. elementi conoscitivi relativi a pianificazione, sistemazione e preservazione di reti di percorsi pedonali e sentieri.

² Essa può assistere Cantoni e terzi nell'informare il pubblico in merito alle tematiche di cui al capoverso 1.

³ Essa pubblica geodati di base armonizzati sulla qualità e fruibilità di percorsi pedonali e sentieri.

⁴ L'Ufficio federale di topografia rappresenta le reti di percorsi pedonali e sentieri nei modelli del paesaggio e nelle carte nazionali mediante i geodati di base della misurazione nazionale topografica e cartografica.

Art. 12 Collaborazione con organizzazioni private specializzate

¹ La Confederazione può ricorrere a organizzazioni private specializzate attive nel settore dei percorsi pedonali e sentieri a livello nazionale per i seguenti compiti:

- c. consulenza a Cantoni, Comuni e terzi;
- d. fornitura di strumenti specifici a Cantoni, Comuni e terzi;
- e. informazione del pubblico.

² Essa può concedere aiuti finanziari alle organizzazioni private specializzate per le attività di cui al capoverso 1. A tale scopo stipula con loro contratti di diritto pubblico.

³ Hanno diritto a contributi le organizzazioni di cui al capoverso 1 che:

- a. operano nel settore dei percorsi pedonali e sentieri a livello nazionale; e
- b. da statuto perseguono da almeno tre anni scopi ideali in tema di percorsi pedonali e sentieri; eventuali attività economiche devono servire a raggiungere tali scopi.

Art. 14 Legittimazione a ricorrere

¹ Contro le decisioni delle autorità cantonali o federali relative ai percorsi pedonali e sentieri nonché contro i piani d'utilizzazione ai sensi dell'articolo 14 della legge del 22 giugno 1979⁶ sulla pianificazione del territorio che riguardano percorsi pedonali e sentieri hanno facoltà di ricorso anche:

- a. i Comuni, se è interessato il loro territorio;
- b. le organizzazioni specializzate che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 12 capoverso 2.

² Contro le decisioni delle autorità federali nell'ambito dei percorsi pedonali e sentieri sono legittimati al ricorso anche i Cantoni.

³ Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni designa le organizzazioni specializzate aventi diritto al ricorso.

⁴ Qualora la procedura comporti un diritto di ricorso ai sensi del capoverso 1, l'autorità comunica la propria decisione ai Comuni e alle organizzazioni specializzate tramite notifica scritta o pubblicazione nell'organo ufficiale cantonale o nel Foglio federale.

⁵ I Comuni e le organizzazioni che non hanno interposto ricorso possono intervenire nell'ulteriore fase procedurale soltanto se la decisione è modificata a favore di un'altra parte penalizzandoli.

⁶ Se il diritto cantonale o federale prevede lo svolgimento di una procedura d'opposizione prima dell'emanazione della decisione, anche la domanda deve essere pubblicata secondo quanto disposto nel capoverso 4. In tal caso Comuni e organizzazioni sono legittimati al ricorso soltanto se hanno partecipato alla procedura in qualità di parti.

2. Legge federale dell'8 marzo 1967 sulle strade nazionali

Art. 6 secondo periodo

... In corrispondenza di raccordi verso le strade nazionali di prima o seconda classe nonché di strade nazionali di terza classe fanno parte del corpo stradale le aree ciclopedonali quali corsie ciclabili e marciapiedi nonché vie pedonali e ciclabili separate.